



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4244 del 03/12/2025

Proposta di Determinazione n. 4694 del 02/12/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 35/2025 A FAVORE DELLA DITTA TRADIMALT SPA, PER I TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALLE LETTERE A) SCARICHI, C) EMISSIONI IN ATMOSFERA ED E) IMPATTO ACUSTICO, PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ART. 3 DEL D.P.R. N° 59/13, PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MALTE PER L'EDILIZIA PRONTE ALL'USO, SVOLTA IN VIA PEPPINO MONDELLO, 48 DEL COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA (ME)

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la nota istruttoria prot. int. 50272/2025 del 02.12.2025 del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque;

**VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

**VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria modificato con D.A.R.T.A. n° 19/Gab del 11.03.2010;

**VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;

**VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal

rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTO** l'A.A. n. 32/2009 del 19.06.2009 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n°152/06 da parte di questa Direzione alla Ditta F.lli Coniglio s.r.l.;
- VISTA** la D.D. n. 445 del 06.05.2014 con la quale questo Ente ha proceduto alla voltura dell'A.A. sopracitato dalla Ditta Coniglio s.r.l. alla Ditta Tradimalt S.p.A.;
- VISTA** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta in oggetto, trasmessa dal SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME) con la nota prot. n. 21327 del 06.06.2024, assunta alla stessa data agli atti della Città Metropolitana con prot. n. 25489/24, per i titoli abilitativi di cui alle lettere a) scarichi, c) emissioni in atmosfera ed e) impatto acustico, previsti dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di produzione di malte per l'edilizia pronte all'uso, svolta in Via Peppino Mondello, 48 del Comune di Villafranca Tirrena (ME);
- VISTA** la nota del SUAP prot. n. 24774 del 24.06.2024, acquisita il 25.06.2024 agli atti della Città Metropolitana con prot. n. 28690/24, con la quale è stata trasmessa l'istanza AUA conforme alla modulistica adottata della Città Metropolitana;
- VISTA** la richiesta di integrazioni di questa Città Metropolitana prot. n. 32546/24 del 18.07.2024;
- VISTA** la nota del SUAP prot. 33076 del 12.08.2024, assunta nello stesso giorno al Protocollo Generale della Città Metropolitana con n. 35945/24, con la quale è stato trasmesso il riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni, unitamente a documentazione tecnica;
- VISTA** la nota prot. n. 37638/24 del 03.09.2024 di questa Città Metropolitana, avente per oggetto la convocazione della Conferenza di Servizi sincrona in modalità telematica da svolgersi in data 23.09.2024 e la successiva nota del SUAP prot. n. 35324 del 05.09.2024, assunta in pari data agli atti di questo Ente con prot. n. 37999/24, con cui lo Sportello Unico ha diramato la convocazione ai Soggetti coinvolti nel procedimento;
- VISTO** il verbale n. 6CdS del 23.09.2024, relativo alla Conferenza di servizi sopra citata, trasmesso da questa Città Metropolitana con nota prot. n. 41432/24 del 25.09.2024;
- VISTA** la nota del SUAP prot. n. 41575 del 16.10.2024, introitata da questa Città Metropolitana con prot.n. 45378/24 del 17.10.2024, con la quale vengono trasmesse le planimetrie richieste in occasione della Conferenza di Servizi di cui sopra;
- VISTA** la nota prot. n. 46768/24 del 24.10.2024 di questa Città Metropolitana, con la quale è stato sollecitato il rilascio dei Pareri endoprocedimentali;
- VISTA** la nota del SUAP prot. n. 43158 del 25.10.2024, acquisita nello stesso giorno agli atti di questa Città Metropolitana con prot. n. 46910/24, di inoltro della nota ricordata al precedente capoverso;
- VISTA** la nota prot. n. 50184/24 del 15.11.2024 di questa Città Metropolitana di richiamo della precedente 46768/24 del 24.10.2024;
- VISTA** la nota del SUAP 50966 del 10.12.2024, assunta in pari data al Protocollo Generale della Città Metropolitana con n. 54106/24, accompagnatoria del Parere prot. n. 86099 del 09.12.2024, favorevolmente espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in ordine alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. per rinnovo e modifica sostanziale, che annulla e sostituisce quello precedentemente espresso con nota 8495 del 03.12.2024. Tale Parere si allega all'AUA e ne fa parte integrante (**All. 1**);
- VISTA** la nota del SUAP prot. n. 235 del 03.01.2025, introitata alla stessa data da questa Città Metropolitana con prot. n. 174/25, accompagnatoria del Parere prot. n.

	28594 del 20.12.2024, favorevolmente reso dal Comune in merito agli aspetti urbanistico, acustico e sugli scarichi. Tale Parere si allega all'AUA, quale parte integrante ( <b>All. 2</b> );
<b>OSSERVATO</b>	tuttavia, che nel corpo del suddetto Parere comunale si fa cenno all'opportunità di sottoporre l'impianto produttivo a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA);
<b>VISTA</b>	la nota del SUAP prot. n. 6584 del 06.02.2025, acquisita alla medesima data da questo Ente con prot. n. 5577/25, con la quale vengono trasmesse l'indagine fonometrica e la dichiarazione di rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997;
<b>VISTA</b>	la nota del Servizio RR.NN.OO. e Aree Protette di questa Direzione prot. n. 5758/25 del 07.02.2025, di trasmissione del Parere 16/25 del 06.02.2025 ex art. 5 del D.P.R. 357/976 e ss.mm.ii., favorevolmente espresso, a richiesta della Ditta in parola, sul "Progetto per la riqualificazione funzionale di un capannone industriale e delle attrezzature destinate alla produzione di prodotti premiscelati per l'edilizia sito nell'area ex Pirelli, rivolto all'implementazione del sistema produttivo della Tradimalt S.P.A.". Tale Parere si allega all'AUA, quale parte integrante ( <b>All. 3</b> );
<b>VISTE</b>	la nota di richiesta di informazioni sullo stato autorizzativo di Invitalia S.p.A., assunta agli atti di questa Città Metropolitana con prot. n. 21701/2025 del 26.05.2025, e la risposta di questo Ente prot. n. 23455/2025 del 28.05.2025;
<b>VISTO</b>	l'ulteriore sollecito che questa Città Metropolitana ha rivolto ai Settori tecnici del Comune con nota prot. n. 22297/2025 del 21.05.2025;
<b>VISTA</b>	in ultimo, la nota del SUAP prot. n. 70381 del 19.11.2025, acquisita alla stessa data dalla Città Metropolitana con prot. n. 48159/2025, accompagnatoria della nota del 3° Settore Comunale prot. n. 24553 del 11.11.2025, in cui si comunica che la Commissione SIC e ZPS in data 06.11.2025 ha esitato favorevolmente il "Progetto per la riqualificazione funzionale di un capannone industriale e delle attrezzature destinate alla produzione di prodotti premiscelati per l'edilizia sito nell'area ex Pirelli, identificato in catasto urbano al foglio 2 particella 1450 (ex particelle 1450 sub.1 e 1469 sub. 2)";
<b>CONSIDERATO</b>	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
<b>DATO ATTO</b>	dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n° 175 del 03.10.2024;
<b>VISTO</b>	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ente;
<b>PRESO ATTO</b>	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
<b>VISTO</b>	l'art. 28 c. 4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.
<b>VISTA</b>	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
<b>VISTO</b>	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 04.06.2024;

**DETERMINA**  
**di**

## ADOTTARE

l'adozione **dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 35/2025** a favore della Ditta **TRADIMALT S.p.A.**, per i titoli abilitativi di cui alle lettere a) scarichi, c) emissioni in atmosfera ed e) impatto acustico, previsti dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di produzione di malte per l'edilizia pronte all'uso, svolta in Via Peppino Mondello, 48 del Comune di Villafranca Tirrena (ME), alle seguenti condizioni:

### **Titolo abilitativo lett. a)**

**Art. 1)** I reflui depurati (acque di prima pioggia e dilavamento) dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D.lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore, inoltre, dovrà:

- a) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici, del pozzetto ispettivo fiscale e del punto di collettamento alla pubblica rete fognaria. L'intero sistema di gestione delle acque di dilavamento dovrà essere realizzato entro 6 mesi dalla data di notifica del Provvedimento Unico da parte del SUAP. Nelle more della realizzazione di detto impianto, il Gestore non potrà svolgere alcuna attività nelle aree esterne che possa determinare inquinamento delle acque dilavanti;
- b) eseguire annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, in occorrenza di evento meteo, analisi chimiche sul refluo (acque di dilavamento/prima pioggia) da campionarsi a valle del depuratore/trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Solfati, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Tirrena (ME), all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- c) mantenere separata la linea di scarico dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche, prevedendo distinti pozzetti di ispezione per il campionamento delle acque reflue meteoriche;
- d) eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento, ovvero a tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento;
- e) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da lavorazioni proprie o terze. Anche le acque originate dalle operazioni di lavaggio delle linee di produzione e delle superfici di lavoro, come precisato in sede istruttoria, dovranno essere smaltite come rifiuto;
- f) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli, sedimenti, acque reflue di controlavaggio, ecc., al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- g) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, filtri esausti, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti e sottoscrivere, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA o dall'avvio del sistema di trattamento, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- h) attivare, relativamente al depuratore delle acque, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione/filtrazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento) o

danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui;

- i) porre in essere ogni accorgimento utile alla riduzione del rischio ambientale legato all'utilizzo delle sostanze potenzialmente inquinanti eventualmente usate presso lo stabilimento (combustibili, lubrificanti, materie prime, vernici, tinture, etc.).

#### **Titolo abilitativo lett. c)**

**Art. 4)** La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come riportato nell'**All. 1**;

**Art. 5)** Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora ritenuto opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 4** al presente provvedimento e trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

#### **Titolo abilitativo lett. e)**

**Art. 6)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche e seguire le indicazioni imposte nell'**All. 2**.

#### **Ulteriori prescrizioni**

**Art. 7)** Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

**Art. 8)** Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore e alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. scarico reflui: gestione del sistema di trattamento delle acque meteoriche dilavanti, quantità di scorie della depurazione inviate a smaltimento, esiti analitici di cui all'art. 3;
4. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione, accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

**Art. 9)** Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della

scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

**Art. 10)** L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 11)** Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 12)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

**Art. 13)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 14)** Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data della notifica. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**DISPORRE** l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, al II e III Settore del Comune di Villafranca Tirrena e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv.1, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

**DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in Via Peppino Mondello, 48 del Comune di Villafranca Tirrena

#### **DARE ATTO**

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

IL DIRIGENTE  
Lentini Giovanni / InfoCamere S.C.p.A.  
(firmato digitalmente)



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Codice Fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 2711070827

MOD c.i - serv1 - rev 1.0

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo  
PEC: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. 86099 del 09.12.2024

Rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Pratica n.01895950838-04062024-2042 - SUAP 4778 – 01895950838  
TRADIMALT S.P.A. - Produzione di malte per l'edilizia nel Comune di Villafranca  
Tirrena (ME), Foglio di mappa n. 2, particelle 1459 e 1469 – Procedimento per il rilascio  
dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. 59/2013  
*Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e  
ss.mm.ii. per rinnovo e modifica sostanziale*

Alla Città Metropolitana di Messina  
VI Direzione Ambiente  
Servizio Tutela Aria e Acque – Ufficio rilascio A.U.A.  
[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)  
[i.padovano@cittametropolitana.me.it](mailto:i.padovano@cittametropolitana.me.it)

Al SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME)  
[suap.me@cert.camcom.it](mailto:suap.me@cert.camcom.it)

Al Comune di Villafranca Tirrena (ME)  
[protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it)

e, p.c.

Alla ditta Tradimalt S.p.A.  
[tradimalt@legalmail.it](mailto:tradimalt@legalmail.it)  
[gioacchino.basile@pec.chimici.it](mailto:gioacchino.basile@pec.chimici.it)

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. e, in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e il capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza "Autorizzazione agli scarichi";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali": Dott. Antonio Patella  
Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: [antonio.patella@regione.sicilia.it](mailto:antonio.patella@regione.sicilia.it)  
Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso  
Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: [felicia.macaluso@regione.sicilia.it](mailto:felicia.macaluso@regione.sicilia.it)  
Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – [urp.ambiente@regione.sicilia.it](mailto:urp.ambiente@regione.sicilia.it)

- Visto** il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 e, in particolare, l'art. 2 dello stesso, così come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010 che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm<sup>3</sup>(soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
  - b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm<sup>3</sup>(soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;”
- Vista** l'istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Tradimalt S.p.A. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Villafranca Tirrena, inoltrata con PEC del 05/09/2024, acquisita al prot. DRA n. 62471 del 05/09/2024), avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di “**Produzione di malte per l'edilizia**” nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – rinnovo con modifica sostanziale;
  - b) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni – nuova;
- Vista** la nota prot. 37638/2024 del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61893 del 03/09/2024) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Vista** la nota prot. DRA n. 84950 del 03/12/2024 con la quale questo Ufficio, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Tradimalt S.p.A. per l'attività di “Produzione di malte per l'edilizia” nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), Foglio di mappa n. 2, particella 629, ha espresso:
- A. parere favorevole per il rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - B. parere preventivo positivo, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.), per il rilascio da parte del Comune di Villafranca Tirrena dell'autorizzazione allo scarico;
- Considerato** che, come riportato nell'Istanza di AUA, Sezione A.1 – Quadro sinottico scarichi finali – lo scarico finale (SO<sub>2</sub>) delle acque meteoriche di dilavamento è la rete fognaria e che pertanto non è dovuto il parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86 da parte di questo Servizio;
- Ritenuto** di dovere annullare il parere reso con nota prot. DRA n. 84950 del 03/12/2024, per la parte relativa allo scarico dei reflui, procedendo all'emissione di un nuovo parere, a sua integrale sostituzione;
- Preso atto** che, come dichiarato nella sezione 6.1 dell'Istanza di A.U.A., la ditta Tradimalt S.p.A. è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Provvedimento n. 24141 del 03/07/2009 dalla Provincia Regionale di Messina alla ditta F.Ili Coniglio, e volturata alla ditta Tradimalt con D.D. n. 445 del 06/05/2014;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con la Città Metropolitana, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.r. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Esaminata** la documentazione trasmessa in uno alla sopra richiamata istanza;



**Preso atto** che, come dichiarato nella documentazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A., la modifica sostanziale riguarda l'installazione di una nuova linea di miscelazione, confezionamento e imballaggio delle malte premiscelate, in polvere, pronte all'uso;

**Preso atto** che, come riportato alla sezione 4.3.1 dell'istanza di A.U.A., l'attività di “*Produzione di malte per l'edilizia*” svolta dalla ditta Tradimalt S.p.A. è caratterizzata da un consumo di materie prime (malte) stimato in 57.750 t/anno, corrispondenti a 231 t/d e che pertanto, nel nuovo assetto impiantistico oggetto del presente procedimento, non rientra più tra le attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle province regionali ai sensi del D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997;

**Preso atto** che, per quanto concerne le emissioni in atmosfera:

- a) lo stabilimento è caratterizzato da 5 punti di **emissioni convogliate**, 4 dei quali già autorizzati, così distinti:
  - **E1** – Sistema di aspirazione dall'area della bocca di scarico del **forno** per l'essiccazione degli inerti e filtrazione dell'aria in uscita per la captazione delle polveri – Autorizzato;
  - **E2** – Sistema di aspirazione dalla zona Mulino-Vagli per gli inerti e filtrazione dell'aria in uscita per la captazione delle polveri – Autorizzato;
  - **E3** – Sistema di aspirazione dalla zona Miscelatore-Insacatrice della linea già esistente e filtrazione dell'aria in uscita per la captazione delle polveri – Autorizzato;
  - **E4.1, E4.2, E4.3, E4.4** – Filtro per la captazione delle polveri presenti nello sfiato dei silos per lo stoccaggio dei fini sfusi durante il carico da autocisterna – Autorizzato;
  - **E5** – Sistema di aspirazione dalla zona Miscelatore-Insacatrice della linea nuova e filtrazione dell'aria in uscita per la captazione delle polveri – da autorizzare;
- b) per quanto concernono le **emissioni diffuse** la ditta dichiara di operare costantemente nell'ottica di contenere quanto più possibile la loro diffusione avendo cura che
  - tutte le strutture dedicate alle attività produttive siano corrispondenti alle specifiche tecniche richieste per tali lavorazioni (impianti, sistemi e macchine incapsulate e, quando non è possibile, provvisti di sistemi di aspirazione delle polveri dotati di adeguati impianti di abbattimento);
  - il transito dei mezzi di trasporto, per le operazioni di spedizione e di accettazione delle materie in ingresso allo stabilimento, sia limitato all'area prospiciente il cancello d'ingresso;
  - lo stoccaggio di prodotti sfusi, sabbie e ceneri laviche, avvenga in area protetta da apposita tettoia nella parte riservata alle tramogge di carico;
  - l'intera area ed il relativo percorso di accesso siano dotati di un sistema di irrigatori a pioggia che hanno lo scopo di mantenere umidi sia i materiali accumulati sull'apposito piazzale, sia la via di transito dei mezzi di trasporto;

**Considerato** che il forno per l'essiccazione degli inerti, della potenza di 2.1 MW, alimentato a gas naturale, è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 273-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto**, pertanto, di dovere impartire al punto di emissione **E1** anche i VLE da rispettare a partire dal 1° gennaio 2030;

**Preso atto** che il gestore, alla sezione 6.3 dell'istanza di A.U.A., ha dichiarato che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente;

**Ritenuto**, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 alla ditta Tradimalt S.p.A., di poter procedere alla formulazione del parere per il rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo, in conformità a quanto previsto dai commi 7 e 8 del predetto art. 269, all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento;

**Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**Questo Ufficio**, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, per quanto di propria competenza, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Tradimalt S.p.A. per l'attività di “Produzione di malte per l'edilizia” nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), Foglio di mappa n. 2, particella 629, **esprime parere favorevole per il rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

**Limiti di emissione**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> ) sino al 31/12/2029	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> ) dal 01/01/2030	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Essiccazione inerti Forno da 2,1 MW alimentato a gas naturale	11.500	Polveri NO <sub>2</sub>	20 350*	20 250*	Filtro a maniche	Annuale
E2	Sistema di aspirazione polveri Mulino-Vagli	10.000	Polveri	20	20	Filtro a maniche	Annuale
E3	Sistema di aspirazione polveri Misceleatore-Insacatrice	14.000	Polveri	20	20	Filtro a maniche	Annuale
E4.1, E4.2, E4.3, E4.4	Sfiati silos	600	Polveri	20	20	Filtro a maniche	Annuale
E5	Sistema di aspirazione polveri Insaccamento-Imballaggio	20.000	Polveri	20	20	Filtro a maniche	Annuale

\* medi impianti esistenti, alimentati a metano < 5 MW, con un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%

**Emissioni convogliate**

- I Valori Limite di Emissione, espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, in forza alla vigente normativa Regionale di cui al DA 176 GAB del 09/08/2007.
- Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dei nuovi impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
- Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN13284-1:2017).
- Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
  - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
  - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
  - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

**Emissioni diffuse**

- Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali": Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: [antonio.patella@regione.sicilia.it](mailto:antonio.patella@regione.sicilia.it)

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: [felicia.macaluso@regione.sicilia.it](mailto:felicia.macaluso@regione.sicilia.it)

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – [urp.ambiente@regione.sicilia.it](mailto:urp.ambiente@regione.sicilia.it)

*Monitoraggi e controlli*

7. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
8. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
9. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
10. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
11. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
12. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
13. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.

Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che riterranno necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dell'attività dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, dovrà avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.


In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

**Il presente parere annulla e sostituisce integralmente il parere reso con nota prot. DRA n. 84950 del 03/12/2024.**

Il Funzionario Direttivo  
Felicia Macaluso



Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Antonio Patella

Antonio  
Patella

Firmato digitalmente da Antonio Patella  
Data: 2024.12.05 21:42:15 +01'00'



# COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina Cod. Fiscale 00275560837  
Via Don Luigi Sturzo n.° 3 Tel. 09033101

**Oggetto: Pratica n. 01895950838-04062024-2042 – SUAP 4778 -01895950838 Tradimalt spa - Produzione di malte per l'edilizia nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), Foglio di mappa n. 2 particelle 1459, 1469 – Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex DPR 59/2013**  
**Parere Urbanistico favorevole, igienico sanitario, acustico**

**PREMESSO** che con nota prot. n. 21328 del 06/06/24, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 112161, ha trasmesso le documentazioni inviate dalla Tradimalt Spa, inerenti il rilascio dell'AUA da parte del Città Metropolitana di Messina;

**CHE** con nota prot. n. 37638/24 del 03/09/2024, assunta al protocollo dell'Ente, la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità telematica per il 23/09/2024 alle ore 10,00;

**CHE** in tale data, il Responsabile del 3° Settore ( Ufficio Tecnico) ha provato inutilmente ad eseguire il collegamento telematico in quanto il link riportato nella nota di convocazione non risultava attivo;

**CHE** lo stesso ha provato a contattare telefonicamente l'ufficio della Città Metropolitana senza successo e successivamente l'ufficio della Tradimalt, venendo a conoscenza che la seduta era stata rinviata per acquisire i pareri degli Enti partecipanti;

**CHE** nella medesima data (23/09/2024) sono state assunte al protocollo dell'Ente al n. 20504 documentazioni inerente la pratica ed al n. 20521, la SCIA a firma dell'Amministratore della Tradimalt spa, avente ad oggetto la "Realizzazione di un nuovo punto di emissione relativo alla nuova linea di produzione di prodotti premiscelati per l'edilizia sito nell'area ex Pirelli unitamente alle integrazioni elaborate dal tecnico incaricato;

**CHE** a tutt'oggi **non risulta** essere stata assunta al protocollo dell'Ente la **Comunicazione di Fine Lavori** da parte del Titolare della ditta o del professionista incaricato;

**VISTO** il D.A. n. 557/DRU del 26/07/2002 di Approvazione del P.R.G. del Consorzio ASI di Messina – L.R. n. 1/84;

**VISTA** altresì la Documentazione costituita da:

- Istanza di autorizzazione unica ambientale AUA;
- Scheda A – Scarichi di acque reflue;
- Scheda C – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- Scheda E – Impatto acustico;

**VISTA** l'indagine fonometrica per la valutazione di impatto ambientale prodotta dalla ditta Tradimat srl datata 21/04/23 ed il successivo **aggiornamento** della stessa in data **31/10/2024**;

**VISTA la nota** inviata dal Servizio 1° Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato del Territorio ed Ambiente prot. n 84950 del **03/12/2024**, con la quale è stato comunicato:

- A) il parere favorevole con prescrizioni per il rinnovo con modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- B) il parere preventivo positivo ex art.40 della L.R. 27/1986, con prescrizioni, per il rilascio da parte del Comune di Villafranca Tirrena dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, nel rispetto dei valori limite di emissione quali-quantitativi indicati nella Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/2006;

**VISTA** la successiva nota inviata dal Servizio 1° Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato del Territorio ed Ambiente prot. n 86099 del **09/12/2024**, con la **quale è stato comunicato l'annullamento del parere reso** con nota DRA 84950 del 03/12/2024 per la parte relativa allo scarico dei reflui, procedendo all'emissione di un nuovo parere favorevole per il rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;

**VISTO** l'art. 17 della Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7;



U.T.M.

Comune di Villafranca Tirrena - Prot. 0028594 del 20-12-2024 in partenza

# COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

Città Metropolitana di Messina

Cod. Fiscale 00275560837

Via Don Luigi Sturzo n.° 3 Tel. 09033101

**Richiamata** la dichiarazione del Legale Rappresentante della Tradimalt, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/01/2024 al n. 1581 nell'ambito della richiesta di permesso di costruire inoltrato alla ZES – Sicilia Orientale, che ha indetto la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri da parte degli Enti competenti in materia per la riqualificazione funzionale di un capannone industriale e delle attrezzature destinate alla produzione di prodotti premiscelati per l'edilizia sito nell'aera ex Pirelli, che nel merito dell'intervento proposto precisa che nelle more dell'ottenimento dell'AUA la richiesta di rilascio del parere è da riferirsi solo ai fini urbanistici,

**il Responsabile del 3° Settore** (Ufficio Tecnico) ing. Alfredo Russo esprime i pareri di seguito riportati;

## A) Conformità Urbanistica

**Si esprime parere favorevole**, in relazione all'intervento proposto

## B) Nulla Osta acustico

**VISTO** che nella documentazione inoltrata a corredo della domanda di AUA, a pag. 6 dell'aggiornamento dell'Indagine Fonometrica viene erroneamente riportato che *“il comune in cui ricade l'azienda, ha provveduto ad effettuare la Zonizzazione Acustica”* pertanto valgono i limiti imposti dalla zonizzazione con riferimento allo strumento urbanistico”;

**VISTO ancora che** nella medesima relazione acustica dalla pag. 10 alla pag. 12, si fa erroneamente riferimento inserendo schede descrittive relative ad un'azienda che **“ha in funzione una linea di tostatura e confezionamento caffè”** decisamente non rispondente all'impianto oggetto di parere;

**PRECISATO** che per il territorio comunale non è stato adottato il documento di “Zonizzazione Acustica”. Pertanto, per le attività diverse da quelle indicate al comma 2 dell'art. 4 del Capo III del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, (G.U. 3 febbraio 2012 n. 28),

**si impartiscono le seguenti prescrizioni:**

- **presentare** apposita **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nella quale si attesta che le emissioni di rumore rilevate, non sono superiori ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997;
- **Trasmettere** nuova Relazione Acustica che tanga conto di quanto sopra, evidenziando che nell'elaborazione della stessa i valori posti a base della verifica siano quelli individuati per la IV – area di intensa attività umana, in quanto limitrofa ad una scuola dell'infanzia, una discoteca, pub, supermercati uffici e logistica, centro abitato.

**il Responsabile del 2° Settore** ( Ufficio Tecnico Manutentivo), Per. Ind. Diego Giacobbe, nel premettere che le tipologie di scarico previste si suddividono in:

- 1) acque reflue** provenienti esclusivamente, senza alcun trattamento, dai servizi igienici, con le qualità raffigurate dagli schemi funzionali degli impianti rappresentati negli elaborati grafici prodotti, come previsto dal regolamento del servizio di fognatura e depurazione del Comune di Villafranca Tirrena, approvato con **delibera del C. C. n.° 118 del 13/04/1988** e successive modifiche ed integrazioni approvate con **delibera di G.M. n.° 080 del 23.06.2020**;
- 2) acque meteoriche** derivanti, senza alcun trattamento, dai pluviali di raccolta delle coperture del fabbricato convogliate direttamente in fognatura acque meteoriche ;
- 3) acque meteoriche**, derivanti dai pozzetti di raccolta delle acque di dilavamento delle aree esterne di pertinenza, previo idoneo trattamento di prima pioggia, (con depurazione fisica delle impurità grossolane mediante sedimentazione e depurazione fisica per le impurità oleose ed idrocarburi presenti nella superficie del piazzale mediante flottazione e filtrazione a coalescenza), che consente di rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa, **D.lgs. 3 Aprile 2006 n.° 152 verranno convogliate anch' esse nella rete di smaltimento acque meteoriche.**

Premesso quanto sopra e vista la documentazione tecnica a corredo, esprime il proprio **“parere favorevole”** relativo agli scarichi in pubblica fognatura delle acque prodotte dallo stabilimento in argomento così come di seguito identificate:

Il sopradetto parere é subordinato alle seguenti condizioni e prescrizioni:





# COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

**Città Metropolitana di Messina**

Cod. Fiscale 00275560837

Via Don Luigi Sturzo n.° 3 Tel. 09033101

- *Restano salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi;*
- *Il Comune resta esonerato e sollevato da eventuali danni provocati da irregolare funzionamento degli impianti di scarico fognario o da irregolare smaltimento delle acque reflue in pubblica fognatura;*
- *Il Comune si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati al suolo e/o sottosuolo, dandone opportuna comunicazione agli Enti/Organi preposti per legge al controllo ed alla salvaguardia dell'ambiente;*
- *Il Comune rimane autorizzato ad effettuare, nell'insediamento oggetto del presente atto, le ispezioni necessarie al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi fognari;*
- *Obbligo di mantenere accessibili i pozzetti d'ispezione da cui prelevare i campioni di acque reflue e meteoriche;*
- *Obbligo di revisione dell'autorizzazione allo scarico per ogni eventuale modifica che necessiterà apportare all'impianto di scarico fognario esistente;*
- *Obbligo di comunicazione al Comune di eventuale trasferimento o cessazione della gestione dell'attività;*
- *Obbligo di mantenere in efficienza gli impianti di smaltimento delle acque, garantendo la regolare manutenzione;*
- *Divieto di immettere negli impianti di scarico fognario:*
  - a) *materiale che possa provocare ostruzione nelle tubazioni;*
  - b) *sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;*
  - c) *sostanze solide o viscosi quali olii esausti, grassi, tinture, solventi, che possano provocare ostruzioni nelle tubazioni e/o condotte, che possano alterare le caratteristiche qualitative delle acque reflue o interferire sul normale deflusso delle stesse in pubblica fognatura.*

Si ritiene altresì che come riportato dal PAESC, approvato dal consiglio Comunale in data 29.11.2023 e dal JOINT Research Center di Bruxelles in data 31.01.2024, il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub>, ha imputato la responsabilità della criticità, per il 40%, al trasporto privato. Il Comune di Villafranca Tirrena nell'ambito del Patto dei Sindaci promosso dalla Comunità Europea si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di riduzione di gas serra nel proprio territorio di 8359,86 (tCO<sub>2</sub>) entro il 2030. In relazione a quanto sopra, vista l'incidenza importante che riveste il trasporto privato sull'inquinamento del territorio comunale, si ritiene che, anche in considerazione che sulla stessa area è in corso di istruttoria l'autorizzazione per la realizzazione un altro opificio supermercato da costruire accanto all'esistente Eurospin.

Si aggiunge inoltre che, nell'ambito della FUA si sta inserendo la progettualità della piscina intercomunale, che si sposa con la programmazione del territorio in chiave economico/turistica ed interessa il Lungomare Cristoforo Colombo con numerosi spazi di aree pubbliche (Piazza Marina e Piazza Campagna), attività commerciali e locali di somministrazione con affaccio esterno, crediamo che un intervento immediato sia quello di evitare il transito dei mezzi pesanti sia dal centro urbano, che dalla S.S. 113 o dal Lungomare Cristoforo Colombo, e che venga utilizzato quale unico percorso quello individuato dal tracciato autostradale sia in direzione Messina che in direzione Palermo. In tal modo il casello di Villafranca Tirrena sarebbe da utilizzare sia per la destinazione Messina che per quella Palermo attraverso l'uscita di Giostra per l'inversione di marcia. Tale azione comunque sarà estesa ad altre attività presenti sulla stessa area che vedono in ingresso e uscita mezzi pesanti.



UTM

# COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

**Città Metropolitana di Messina**

Cod. Fiscale 00275560837

Via Don Luigi Sturzo n.° 3 Tel. 09033101

Si evidenzia altresì che il traffico veicolare che interesserà l'intera cittadina sarà ulteriormente aggravato dagli effetti conseguenti all'emendamento n. 524/2024 approvato in questi giorni dalla Commissione Bilancio della Camera, tendente a sospendere il pedaggio in entrata ed in uscita dal casello di Messina Nord "Divieto". In Virtù di ciò appare pertanto necessario scegliere di non interessare il centro cittadino e la viabilità di collegamento ai paesi limitrofi con mezzi destinati e provenienti dall'area industriale. Conseguentemente il traffico dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dell'impianto localizzato in area industriale venga espletato con il solo utilizzo della rete autostradale vicinissima all'ingresso dell'area stessa.

Considerando che l'impianto in argomento, autorizzato in assenza di Vinca, pur essendo esistente, oggi è oggetto di ampliamento di produzione, pertanto si ritiene utile che il medesimo venga sottoposto a Vinca, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Nel considerare altresì che l'attività in argomento è praticamente inserita nel contesto urbano ad alta densità di popolazione, non si può sottacere la necessità di valutare in ottica futura la delocalizzazione dell'attività in un area più idonea dal punto di vista igienico sanitario.

Il parere favorevole conclusivo è condizionato dall'ottemperanza alle prescrizioni relative alle integrazioni all'indagine fonometrica ed agli scarichi reflui, al non aggravare il traffico veicolare del centro cittadino con vettori in ingresso ed in uscita dall'opificio industriale, dal rilascio di pareri da parte di altri Enti interessati, dal rispetto da parte della Ditta dei vincoli produttivi e normativi oggetto di precedenti autorizzazioni, esaminando la portata produttiva dell'impianto nella sua interezza e, dal rigido rispetto dei limiti imposti delle norme in merito all'emissione in atmosfera.

il Responsabile del 3° Settore  
dott Ing. Alfredo Russo

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
(Per. Ind. Diego Giacobbe)

IL SINDACO

(dott. Arch. Antonino Giuseppe CAVALLARO)

Villafranca Tirrena li 19/01/2024



# **CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

## **VI DIREZIONE - "Ambiente" SERVIZIO "RR.NN.OO. e Aree Protette"**

**PARERE N. 16/25 del 06/02/2025**

**PROGETTO: "PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE E DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI PREMISCELATI PER L'EDILIZIA SITO NELL'AREA EX PIRELLI, RIVOLTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA TRADIMALT S.P.A" - COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME).**

**PROPONENTE: TRADIMALT S.p.A.**

**VISTA** l'istanza inoltrata dalla Società Tradimalt S.p.A., relativa al progetto in oggetto specificato, tendente ad ottenere il parere preliminare di questo Ente Gestore (*ex art. 5 del D.P.R. n° 357/97 e ss.mm.ii.*) per l'intervento di riqualificazione da eseguire sui due capannoni industriali, siti all'interno dell'area ex Pirelli, in catasto alle partt. 1450, sub 1 e 1469 sub 2 del Fg. 2 del Comune di Villafranca T.;

**VISTI** la Relazione, gli elaborati tecnici e la Relazione di Valutazione di Incidenza - Screening (1° livello);

**CONSIDERATO che** l'intervento in progetto prevede l'esecuzione di opere necessarie all'adeguamento ed all'implementazione del sistema produttivo del complesso industriale (di superficie totale pari a 8.970 m<sup>2</sup>), comprendente una nuova linea di miscelazione ed insacco premiscelati per l'edilizia e un nuovo impianto semiautomatico per la produzione di rivestimenti in pasta.

In particolare, sono previsti:

- la modifica della distribuzione interna dei due capannoni per consentire un incremento della produzione;
- la realizzazione *ex novo* di due tettoie poste a S-E e S-O: la prima (689 m<sup>2</sup>) a protezione dell'area di stoccaggio delle materie prime; la seconda (100 m<sup>2</sup>) a protezione della rulliera installata nell'area di carico e scarico;
- la realizzazione di un impianto fotovoltaico che verrà posizionato sulle tettoie;
- la dismissione della scala esterna per consentire una migliore movimentazione dei mezzi nella zona di carico e scarico del piazzale;
- la realizzazione di nuove aperture esterne a S-E e S-O per favorire la movimentazione dei mezzi e la modifica di altre bucatore;

**RILEVATO** che l'area di interesse è esterna alla perimetrazione della **ZPS ITA030042** 'Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina', ma ricade all'interno della fascia di rispetto del Sito Natura 2000;

**VISTO** il D.A. ARTA Sicilia n° 237/GAB del 29/06/2023 con il quale sono state approvate le nuove Linee Guida Regionali che comprendono i nuovi: *Allegato 1* "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana", *Allegato 2* "Format proponente" e *Allegato 3* "Format Valutatore";



**VISTA** la L.R. n°7 del 21/05/2019 relativa a “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** dell’insussistenza del conflitto di interessi di cui all’art. 5 e 6 del “*Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità*”, approvato con D.S. n° 114 del 01/06/2021.

Per quanto sopra espresso, fatti salvi i pareri di tutti gli altri Enti e/o Amministrazioni preposti alla tutela e gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali, urbanistici e territoriali esistenti, ai sensi dell’ex art. 5 del D.P.R. n° 357/97 e ss.mm.ii., si esprime **PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:**

- il deposito temporaneo dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti durante i lavori, dovrà interessare unicamente aree ben delimitate, già pavimentate nell’area di sedime;
- a protezione dell’avifauna:
  - le strutture metalliche che verranno installate all’esterno, devono essere realizzate con materiali non riflettenti, compresi i previsti pannelli fotovoltaici che dovranno essere complanari alla copertura delle tettoie;
  - per tutto il periodo di attività dell’impianto, si dovranno ottimizzare le procedure di lavorazione al fine di minimizzare l'emissione dei rumori causati dalle macchine, fumi e luci di cantiere;
  - gli interventi nelle aree esterne siano quantomeno limitati nei periodi riproduttivi e migratori;
  - i corpi illuminanti installati nelle aree esterne all’impianto, dovranno essere diretti dall'alto verso il basso;
- limitare l'inquinamento atmosferico dovuto alla produzione di polvere, innaffiando periodicamente le aree di cantiere; provvedere al lavaggio dei mezzi in entrata ed in uscita dal piazzale ed individuare percorsi ben definiti per il trasporto dei materiali, fino al sito di utilizzo degli stessi, al fine di ridurre l’impatto degli inquinanti sull’ambiente circostante;
- prevedere un’idonea raccolta delle acque prima pioggia dei piazzali ed la canalizzazione delle acque meteoriche, che dovranno essere trattate prima del loro smaltimento;
- effettuare immediatamente dopo la fine dei lavori il ripristino dei luoghi, eliminando dal sito qualsiasi tipo di rifiuto derivato dal cantiere, che dovrà essere gestito nel rispetto della Parte IV del D.lgs. 152/06;
- durante tutto il periodo di funzionamento dell’impianto, per evitare il rischio di dispersioni di inquinanti nel terreno, ricoverare i mezzi in aree opportunamente predisposte dotate di impermeabilizzazione del suolo; le materie prime ed i materiali prodotti dovranno essere adeguatamente stoccati in zone ben delimitate per impedire la diffusione di contaminanti nell’ambiente;
- si dovranno osservare le “Condizioni d’obbligo” previste dalla normativa vigente.

**Resp.le Ufficio Rilascio Autorizzazioni**  
*Dott.ssa Giovanna Gemelli*

**RESP.LE DEL SERVIZIO**  
*Direttore Riserve Naturali Dott.ssa Geol. M. L. Molino*

**IL DIRIGENTE**  
*Ing. Giovanni Lentini*

### Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
  - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
  - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
  - c) sezione del camino al punto di prelievo ( $m^2$ ), sua forma geometrica e dimensioni;
  - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
  - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
  - f) temperatura ( $^{\circ}C$ ) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
  - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure  $Kg/m^3$* );
  - h) umidità ( $H_2O$   $Kg/Nm^3$ ) o frazione molare;
  - i) velocità ( $m/s$ );
  - j) portata effettiva ( $m^3/h$ );
  - k) portata normalizzata umida ( $Nm^3/h$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
  - l) portata normalizzata secca ( $Nm^3/h$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
  - m) portata normalizzata secca corretta per l' $O_2$  di riferimento se previsto ( $Nm^3/h$  rif. %  $O_2$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O<sub>2</sub> di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.